Allegato A

DISPOSIZIONI SULLE PRIME MISURE ECONOMICHE PER IMMEDIATO SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE EXTRA-AGRICOLE - DCM del 29 ottobre 2024, del 25 novembre 2024 e del 23 dicembre 2024 - OCDPC 1112/2024 - 1115/2024 - 1127/2025.

PREMESSA

Con Delibere del Consiglio dei Ministri di seguito indicate sono stati adottate rispettivamente le relative dichiarazioni di stato di emergenza:

- a) DCM 29 ottobre 2024 eventi del giorno 18 settembre 2024 territorio dei Comuni di Marradi e di Palazzuolo sul Senio della Città metropolitana di Firenze e il giorno 23 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di Castagneto Carducci, San Vincenzo e Bibbona in Provincia di Livorno e di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance e Guardistallo in Provincia di Pisa;
- **b)** DCM 25 novembre 2024 eventi dei giorni 17 e 18 ottobre 2024 territorio dei Comuni di Castelfiorentino e di Certaldo della Città metropolitana di Firenze, dei Comuni di Campiglia Marittima, di Castagneto Carducci, di Cecina, di Sassetta e di Suvereto in Provincia di Livorno, dei Comuni di Pomarance e di Volterra in Provincia di Pisa e dei Comuni di Chiusdino, di Monteriggioni, di Siena e di Sovicille in Provincia di Siena;
- c) DCM 23 dicembre 2024 eventi dei giorni 25 e 26 ottobre 2024 nel territorio dei comuni di Casciana Terme Lari, Terricciola, Castellina Marittima, Riparbella, Pomarance, Santa Luce, Ponsacco e Volterra della provincia di Pisa e dei comuni di Rosignano Marittimo, Collesalvetti e Cecina della provincia di Livorno.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 4 della OCDPC 1112/2024, le presenti disposizioni definiscono i criteri di priorità e le modalità attuative per riconoscere ed erogare i contributi di immediato sostegno (fino ad un massimo di euro 20.000,00 ai sensi dell'art 25, comma 2 lettera c) del D Lgs 1/2018) per il ripristino danni dichiarati dalle attività economiche e produttive extraagricole interessate dagli eventi di cui alle DCM del 29 ottobre 2024, del 25 novembre 2024 e del 23 dicembre 2024, come risultanti dal modello C1 "Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive" presentato entro il termine del 14/04/2025 di cui alla Ordinanza Commissariale n. 16 del 18/02/2025.

Si definiscono inoltre le procedure di verifica e controllo nonché di eventuale revoca del contributo medesimo.

Sviluppo Toscana S.p.A., organismo in-house della Regione Toscana ai sensi della LR n. 28 del 21 Maggio 2008, è individuato quale ente attuatore.

Il presente provvedimento è emanato ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 50 della Commissione Europea e del Regolamento 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

1. FINALITÀ

Il contributo è finalizzato al recupero dell'immediata ripresa delle attività economiche e produttive extra-agricole ai sensi dell'articolo 4 comma 3 della OCDPC 1112/2024.

2. DESTINATARI

Sono destinatari del presente provvedimento i soggetti in possesso dei requisiti di seguito elencati, che abbiano sostenuto le spese per gli interventi di ripristino a seguito dei danni conseguenti agli eventi alluvionali di cui alle Delibere del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2024, del 25 novembre 2024 e del 23 dicembre 2024.

Possono beneficiare del contributo:

- imprese
- liberi professionisti¹
- altri soggetti (quali associazioni, fondazioni, comitati e altri enti non societari che esercitano un'attività economica non in forma principale) titolari di partita IVA ed iscritti al R.E.A.; esercitanti un'attività economica non ricompresa nella lettera "A" della classificazione ATECO 2025 ed in possesso dei seguenti requisiti:
 - aver presentato presentato il modulo C1 di ricognizione danni tramite procedura on-line sul portale di Sviluppo Toscana https://bandi.sviluppo.toscana.it/emergenze a seguito di danni riportati negli eventi meteorologici citati;
 - in stato di attività alla data di presentazione del modello C1;
 - nel caso di dichiarazione di danni agli immobili: titolarità di diritti reali (usufrutto, uso) o personali (comodato, locazione) di godimento sugli stessi alla data degli eventi calamitosi (vedi PREMESSA per date eventi e comuni di riferimento);

In caso di soggetti aventi più unità locali e che hanno presentato più moduli C1, occorre presentate una domanda per ogni unità locale con danni dichiarati fermo restando il limite massimo complessivo di Euro 20.000,00 per ogni attività economica (quindi ogni CF/PIVA) extra-agricola. Alle singole domande è possibile allegare la stessa perizia, purché contenga tutte le informazioni sui danni dichiarati per le diverse unità locali facenti capo al richiedente.

I richiedenti, devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti dal momento della domanda e fino all'erogazione del contributo, che saranno verificati dal soggetto gestore a seguito della presentazione di richiesta di erogazione del contributo, come specificato al paragrafo 5:

- 1. essere impresa attiva e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, fatta eccezione per il concordato preventivo con continuità aziendale e l'accordo di ristrutturazione dei debiti;
- **2.** essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi (DURC);
- **3.** non avere ricevuto altri aiuti o indennizzi assicurativi per gli stessi beni oggetto del contributo, salvo quanto specificato al paragrafo 4.

Inoltre, il soggetto richiedente/legale rappresentante, ai fini antiriciclaggio deve dichiarare il "titolare effettivo" della società/ente/associazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 e D.Lgs. n. 125/2019, del Reg. (UE) 1060/2021 art. 69 e del Reg. (UE) n. 241/2021. Tale dichiarazione non è necessaria per le imprese individuali ed i liberi professionisti.

3. COSTI AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO

Il contributo è finalizzato al ripristino dei danni conseguenti alla calamità come di seguito dettagliato:

A) IMMOBILI – PARTI STRUTTURALI E NON spese finalizzate a:

- 1. il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile danneggiato sede dell'attività extraagricola (o che costituisce attività);
- 2. il ripristino dei danni ad aree e fondi esterni con interventi funzionali all'immediata ripresa della capacità produttiva dell'attività;
- 3. il ripristino dei danni alle pertinenze che siano direttamente funzionali all'immediata ripresa della capacità produttiva; come indicato nella **Sez. 9 tabella 1 del Modello C1**

¹ Per liberi professionisti si intendono i lavoratori autonomi in possesso di partita IVA ed esercitanti attività economica volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale in analogia alla definizione di impresa.

B) ULTERIORI COSTI STIMATI O SOSTENUTI spese finalizzate a:

- 1. il ripristino o sostituzione dei macchinari e delle attrezzature danneggiati o distrutti;
- **2.** il riacquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili;
- **3.** il ripristino o sostituzione di arredi locali ristoro e relativi elettrodomestici strettamente connessi all'immediata ripresa della capacità produttiva dell'attività economica e produttiva extra-agricola ed indispensabili per legge;
- **4.** la sostituzione o riparazione dei beni mobili registrati che rappresentano oggetto o bene strumentale per l'esercizio esclusivo dell'attività economica e produttiva;
- 5. il ripristino o sostituzione di impianti del ciclo produttivo come indicato nella Sez. 9 tabella 2 del Modello C1

C) RICOSTRUZIONE NEL MEDESIMO SITO O DELOCALIZZAZIONE IN ALTRO SITO DELLA MEDESIMA REGIONE:

Spese finalizzate a:

1. la delocalizzazione dell'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile sede dell'attività (o che costituisce attività), tramite affitto temporaneo di un immobile o altra soluzione temporanea (es. container), ricostruzione in sito o in altro sito della medesima Regione, acquisto nuova sede.

Nel caso in cui la realizzazione degli interventi di cui sopra non sia sufficiente a garantire tale ripristino, il contributo, sempre all'interno del massimale di euro 20.000,00 può essere riconosciuto a fronte degli oneri per il noleggio di strutture prefabbricate ovvero per l'affitto di locali idonei per la ripresa dell'attività produttiva. come indicato nella **Sez. 9 tabella 3 del Modello C1**

Nel caso di acquisizione di beni usati, occorre che siano soddisfatte le seguenti, condizioni:

- il venditore rilasci una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non abbia beneficiato di un contributo pubblico;
- il prezzo del materiale usato non sia superiore al suo valore di mercato e sia inferiore al costo di materiale simile nuovo, attestato da un perito tecnico;
- le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito siano adeguate alle esigenze dell'operazione e siano conformi alle norme e agli standard pertinenti, attestate da un perito tecnico.
- ammissione beni acquistati in leasing:

Nel caso in cui il ripristino dei beni avvenga attraverso un contratto **locazione finanziaria** (leasing), il costo imputabile è costituito dalla sola quota capitale dei canoni versati, incluso il maxi canone iniziale. Gli altri costi connessi al contratto (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono una spesa ammissibile.

Inoltre in caso di leasing devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- 1. il beneficiario è l'utilizzatore del bene;
- 2. i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente sono comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente;
- 3. nel caso di contratto di locazione finanziaria contenente una clausola di riacquisto o che prevedano una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di ripristino del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
- 4. l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al numero 3) è versato all'utilizzatore in base ai canoni effettivamente pagati. Se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento finanziato, è ammissibile soltanto la spesa

relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;

5. nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; è onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile;

Il contributo è soggetto all'applicazione di una ritenuta del 4% a titolo di acconto delle imposte con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti alle imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali.

Non sono ammissibili:

- le spese per la perizia;
- le spese di noleggio;
- acquisto strumenti/mezzi mobili non strettamente funzionali all'attività di impresa Costi/spese riferiti al ripristino dell'integrità di:
- immobili o porzioni di immobili realizzati in difformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie ove tale difformità comporti variazioni essenziali ai sensi della legge 28/2/1985 n. 47 e successive modifiche e integrazioni, salvo che sia intervenuta sanatoria in data precedente all'evento;
- pertinenze, quali cantine, garage, scantinati, ed i beni ivi contenuti, i danni a giardini, piscine, terreni, i muri perimetrali dei cortili e dei giardini, le recinzioni, le infrastrutture private tranne nei casi previsti al punto A), 2 e 3 (funzionali all'immediata ripresa dell'attività);
- edifici collabenti, cioè quelli che per le loro caratteristiche (ovvero l'accentuato livello di degrado) non sono suscettibili di produrre reddito, ad es. ruderi, porzioni di fabbricato vuote e non completate (accatastati nell'apposita categoria catastale F/2 "unità collabenti");
- beni mobili registrati, tranne che per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, lett. b) dell'O.C.D.P.C. n. 1112 del 22/11/2024 e come dettagliato alla lett B), punto 4) del presente paragrafo;
- parti comuni danneggiate di edifici residenziali, in cui, oltre alle unità abitative, siano presenti unità immobiliari destinate ad uffici, studi professionali o ad altro uso produttivo.

Non sono inoltre ammissibili spese sostenute prima degli eventi calamitosi (vedi PREMESSA per date eventi e comuni di riferimento).

4. QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il limite massimo del contributo concedibile è pari a euro 20.000,00 per ogni attività economica, produttiva extra-agricola, eventualmente anche quale somma riferita ai danni dichiarati su più unità locali e corrispondente a più moduli C1 (cfr punto 5.1. Documentazione).

L'importo concesso non può inoltre essere superiore alla somma degli importi indicati nel citato modello C1 o degli eventuali minori importi indicati nella perizia la quale deve attestare l'ammontare dei danni ed il nesso di causalità tra questi e gli eventi meteorologici citati, come di seguito dettagliato.

Ai sensi dell'art. 50 Reg (UE) 2014/651 il calcolo dei danni materiali indicato nella perizia è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito

della calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamità.

Nel caso in cui i beneficiari ottengano indennizzi assicurativi o altri contributi a valere sugli stessi beni oggetto del contributo, l'importo assegnato viene ricalcolato per la parte degli interventi ammissibili che eccedano le somme già percepite . Il contributo, fermo restando il limite di Euro 20.000,00, non potrà comunque essere superiore alla differenza tra il valore totale del danno quantificato e la somma di indennizzi e contributi percepiti.

Pertanto, in caso di difformità tra gli importi dei danni dichiarati nel modello C1, gli importi indicati nella perizia e le spese rendicontate, il contributo sarà calcolato sull'importo più basso al netto delle somma già percepite a titolo di indennizzo assicurativo o di altre provvidenze .

Il contributo di cui al presente provvedimento costituisce anticipazione sulle misure di cui all'articolo 25 comma 2 lettera e) D.lgs. 1/2018 (se attivate a seguito di provvedimento statale), e su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

5. PROCEDURA

I soggetti richiedenti l'intervento di cui al presente provvedimento, possono presentare istanza di erogazione una volta completati gli interventi di ripristino, caricando la relativa documentazione di spesa di cui al successivo punto 5.1. sul portale web appositamente approntato da Sviluppo Toscana a partire dalle ore 10:00 del 24/11/2025 accessibile dalla home page del sito www.sviluppo.toscana.it

La domanda di erogazione e le ulteriori dichiarazioni devono essere firmate digitalmente.

Il termine ultimo per la rendicontazione delle spese è fissata alle ore 13:00 del 31/03/2026.

E' prevista una scadenza intermedia alle ore 13,00 del 31/12/2025.

Eventuali proroghe al termine del 31/03/2026, adeguatamente motivate, che posticipano anche i termini per l'ammissibilità della spesa, potranno essere richieste entro i 20 giorni precedenti alla scadenza del termine, e saranno soggette ad approvazione con atto del Commissario e soltanto se compatibili con il rispetto dei termini assegnati dal Dipartimento della Protezione Civile per la realizzazione degli interventi di ripristino.

La concessione dell'eventuale proroga disciplinerà anche il termine ultimo e la durata del procedimento di erogazione.

5.1. Documentazione

Le spese rendicontate e inserite sul portale devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente eseguiti dai beneficiari a partire dalla data successiva al verificarsi dell'evento calamitoso ed entro e non oltre il termine del 31/03/2026 (con annotazione nei libri contabili, senza possibilità di annullamento, trasferimento e/o recupero). A tal fine si considera come data di esecuzione del pagamento:

- in caso di bonifico, la data di addebito risultante dall'estratto di conto corrente intestato al soggetto beneficiario;
- in caso di ricevuta bancaria, la data di pagamento risultante dalla ricevuta;
- in caso di pagamento con carta di credito, la data di addebito del saldo periodico della carta risultante dall'estratto di conto corrente intestato al soggetto beneficiario;
- in caso di assegno bancario, la data di emissione dell'assegno risultante dalla "figlia".

NON SONO AMMISSIBILI:

- gli ordini di bonifico o ricevute bancarie relative ad operazioni non eseguite/contabilizzate;
- pagamenti in contanti o pagamenti in compensazione;
- pagamenti effettuati da conti correnti non appartenenti al soggetto beneficiario (es. soci o parenti);
- le buste paga dei dipendenti a titolo di rendicontazione in caso di lavori in economia.

L'organismo istruttore verifica che la documentazione prodotta rispetti quanto indicato nel modulo C1 di segnalazione danni.

Dovrà essere inserita sul relativo portale la seguente documentazione obbligatoria:

- autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 attestanti
 - il possesso dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 del par. 2;
 - il "titolare effettivo" ai sensi ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 e D.Lgs. n. 125/2019, del Reg. (UE) 1060/2021 art. 69 e del Reg. (UE) n. 241/2021
- perizia asseverata o giurata redatta da un tecnico esterno e indipendente dal Beneficiario e che non ha conflitto di interessi col Beneficiario stesso (come risultate da dichiarazione rilasciata unitamente alla perizia, allegato 2 al presente atto), attestante: l'ammontare dei danni e la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti, e dei relativi interventi sostenuti, agli eventi alluvionali; la descrizione delle spese (da sostenere o eventualmente già sostenute al momento della perizia) per la ripresa delle attività economiche e produttive. La perizia deve essere redatta in conformità allo schema allegato 2 al presente atto;
- in caso di indennizzi assicurativi, la documentazione di cui al punto precedente è sostituita dalla perizia assicurativa se riguardante gli stessi danni oggetto della richiesta di contributo;
- tabella riepilogativa dei costi sostenuti in relazione alle voci di spesa e agli importi indicati nel modello C1 e nella perizia con il chiaro riferimento agli estremi dei relativi giustificativi di spesa, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario;
- fatture o documenti contabili di equivalente valore probatorio, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o da altro documento (bancario) relativo allo strumento di pagamento prescelto, di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, con indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce (normativa antiriciclaggio D.Lgs. 231/07) e con chiara imputazione al soggetto richiedente;
- dichiarazione relativa all'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% (art. 28, D.P.R. 600/1973)

documentazione eventuale:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all'imposta sul valore aggiunto (IVA) redatta sul modello disponibile sul sito internet di Sviluppo Toscana. Si ricorda, infatti, che l'IVA rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario: nel caso in cui il Beneficiario operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del Progetto, i costi che gli competono andranno indicati al netto dell'IVA diversamente, ove l'IVA non sia recuperabile, i costi potranno essere indicati comprensivi dell'IVA esclusivamente in presenza di indicazione del presupposto normativo;
- per le sole imprese beneficiarie di indennizzi assicurativi: quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito unitamente alla perizia redatta dalla compagnia di assicurazioni con dettaglio delle spese oggetto del rimborso;

• nel caso di richiesta di contributo per danni ad immobili in locazione o comodato: l'autorizzazione del proprietario al ripristino dei danni all'immobile (qualora non già allegata al momento della presentazione del modello C1);

I beneficiari sono tenuti a conservare i documenti, sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati, per dieci anni dalla data in cui è concesso il contributo. Tutti gli originali di spesa, devono essere "annullati" mediante l'apposizione di un timbro che riporti la seguente dicitura:

Nelle fatture elettroniche tale dicitura dovrà essere inserita, di norma, nel corpo della fattura ovvero nel campo note della stessa all'atto di emissione.

In caso di fatture emesse e pagate prima della pubblicazione alla presente procedura o comunque non contenenti la suddetta nota, i richiedenti possono alternativamente:

- allegare alla fattura una dichiarazione in cui riportare tutti i dati contenuti nel timbro di annullo, compreso il codice CUP, di cui è fornito il modello disponibile sul sito di Sviluppo Toscana;
- allegare alla rendicontazione di spesa una specifica dichiarazione comprendente l'elenco dei giustificativi di spesa con i relativi importi imputati al progetto (dichiarazioni "fatture elettroniche" di cui è fornito il modello disponibile sul sito di Sviluppo Toscana).

Eventuali informazioni e chiarimenti relativi alla rendicontazione delle spese potranno essere richiesti a partire dalla data di apertura della piattaforma al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria: assistenzaemergenze@sviluppo.toscana.it

Per supporto informatico sul sistema gestionale occorre invece scrivere a: supportoemergenze@sviluppo.toscana.it

Si precisa che, per il buon fine delle richieste inviate ai suddetti indirizzi, è necessario astenersi dal l'inserire altri indirizzi in A: o Cc:

Il servizio di assistenza via email non potrà rispondere ai quesiti giunti oltre le 3 ore antecedenti la scadenza delle ore 13,00 del 31/12/2025 e del 31/03/2026.

5.2. Procedimento Istruttorio

Sviluppo Toscana provvede all'esame dei requisiti elencati al paragrafo 2 (Beneficiari) secondo l'ordine cronologico di completamento dell'istanza da parte dei soggetti richiedenti tenendo conto dei seguenti termini:

- domande pervenute entro il 31/12/2025
- domande pervenute dal 01/01al 31/03 2026;

La mancanza anche di uno solo di tali requisiti impedisce al soggetto gestore di verificare la documentazione presentata in sede di rendicontazione ed il relativo esito negativo è comunicato all'impresa con le modalità descritte nel paragrafo 7 "Controlli e Revoche".

A seguito della verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità, Sviluppo Toscana procede all'esame della rendicontazione delle spese.

Il procedimento istruttorio si conclude entro 30 gg successivi alle due scadenze sopra richiamate.

² Deve essere inserito il numero di ordinanza del Commissario delegato con cui si approva il presente provvedimento.

Sviluppo Toscana può richiede eventuale integrazione alla documentazione presentata, il richiedente è tenuto a trasmettere le integrazioni richieste entro 10 gg dalla richiesta. In assenza dell'invio della documentazione richiesta a titolo di integrazione entro i termini Sviluppo Toscana procede all'esame della domanda di erogazione sulla base della documentazione disponibile.

Nel caso di richiesta di integrazione documentale il suddetto termine di 30 giorni è sospeso per una sola volta e per una durata massima di 30 giorni.

Entro le date del 30/01/2026 e 30/4/2026, ovvero entro 30 giorni dalle scadenze previste per la rendicontazione (31/12/25 e 31/03/26) salvo sospensione dei termini, Sviluppo Toscana procede alla trasmissione degli esiti istruttori al Settore Politiche di Sostegno alle Imprese, cui fa seguito l'adozione dei relativi atti del Commissario di concessione ed erogazione. La pubblicazione sul BURT del suddetto atto ha valore di notifica.

In caso di mancato accoglimento, anche parziale, i destinatari riceveranno comunicazione via PEC ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/90 da parte del gestore Sviluppo Toscana Spa e potranno presentare eventuali osservazioni entro 10 gg. dal ricevimento della stessa. In caso di osservazioni accoglibili il richiedente è ammesso alla procedura. Trascorso il termine suddetto in assenza di osservazioni oppure nel caso in cui le osservazioni presentate non siano accoglibili, il commissario procede con l'adozione del provvedimento di diniego.

Il suddetto termine di 10 giorni sospende la durata del procedimento.

I soggetti non ammessi, o soggetti a concessione parziale del contributo, riceveranno notifica del provvedimento conclusivo via PEC da parte di Sviluppo Toscana Spa, con l'indicazione delle relative motivazioni, nonché delle eventuali motivazioni aggiuntive alle osservazioni non accolte, e dei termini entro cui presentare eventuale istanza di riesame o di ricorso ai sensi della norma vigente.

Eventuali richieste di riesame in autotutela devono essere inviate entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di respingimento.

La concessione del contributo è sempre subordinata al rilascio del "codice concessione RNA" nell'ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017.

Sviluppo Toscana provvede inoltre ad estrarre mensilmente dall'elenco attività economiche e produttive che hanno presentato domanda, un campione non inferiore al 40% sul quale effettuare una verifica relativamente ai dati ed alle informazioni rilasciate in sede di rendicontazione ed oggetto della dichiarazione sostitutiva presentata dall'interessato, sulla base di quanto stabilito dal D.P.R. n. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e ss.mm. ed ii.

Sul campione selezionato saranno effettuate verifiche sulla dichiarazione rilasciata sul modulo C relativa al nesso di causalità del danno con l'evento. Il controllo è esplicato tramite sopralluoghi o con l'ausilio delle mappe di ricognizione delle aree colpite dall'evento nonché con la collaborazione degli uffici tecnici della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione Toscana e dei Comuni ove ha sede l'unità locale oggetto di controllo.

Al soggetto interessato dal controllo viene data apposita comunicazione e l'interessato è obbligato ad esibire, pena la revoca del contributo, tutta la documentazione di cui è stata dichiarata l'esistenza.

Ove in sede di controllo vengano accertati dati non conformi a quelli dichiarati tali da incidere nel diritto al contributo e nel relativo ammontare, il soggetto decade dal contributo, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla legge.

Al di fuori di tali ipotesi, l'accertamento può determinare la riduzione dell'importo concesso.

I controlli a campione sono effettuati entro i termini previsti per l'erogazione del contributo. I relativi esiti sono comunicati al Commissario delegato per il tramite del Settore Politiche di Sostegno alle Imprese.

6. MONITORAGGIO

Sviluppo Toscana provvede all'aggiornamento delle informazioni necessarie alla predisposizione del rendiconto alla Ragioneria Generale dello Stato, provvedendo al trasferimento al Settore Politiche di Sostegno alle Imprese della documentazione di spesa presentata da ciascun beneficiario, unitamente alle bozze precompilate delle tabelle "DSR" e "Scheda di rendicontazione" per ciascun provvedimento.

Tale documentazione di spesa, unitamente alla disposizione con cui è stata autorizzata la liquidazione ed al mandato quietanzato deve essere inviata non oltre il 10 gennaio dell'anno successivo alle date di emissione dei mandati commissariali. Al fine di garantire le necessarie tempistiche per la verifica della documentazione a rendicontazione da parte degli uffici regionali è necessario che Sviluppo Toscana provveda all'invio al Settore Politiche di Sostegno alle Imprese della documentazione attestante la spesa subito dopo l'approvazione dell'atto.

La documentazione di cui sopra, completa delle tabelle "DSR" e "Scheda di rendicontazione" debitamente compilate, è trasmessa via pec dal settore Politiche di Sostegno alle Imprese al Settore Attività Trasversali e strategiche per la Difesa del Suolo e la Protezione Civile che colleziona la documentazione di rendicontazione e la rende disponile informaticamente al settore Contabilità che provvede ad una ulteriore verifica ed alla consegna della documentazione alla Ragioneria dello Stato, allegandola al rendiconto delle entrate e delle spese dell'intervento delegato e alla sezione dimostrativa dei crediti e dei debiti secondo lo schema stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Qualora dalle verifiche operate dal Settore Politiche di Sostegno alle Imprese si riscontrassero delle carenze documentali lo stesso si attiva tempestivamente nei confronti di Sviluppo Toscana per l'integrazione della documentazione.

Nel caso in cui il riscontro della carenza documentativa sia rilevato dal Settore Contabilità, quest'ultimo segnala al Settore Politiche di Sostegno alle Imprese quanto rilevato, perché si faccia inoltrare tempestivamente l'integrazione documentale da Sviluppo Toscana. In caso di inadempienza da parte di Sviluppo Toscana degli obblighi rendicontativi, che impediscano al Commissario di assolvere correttamente ai propri adempimenti rendicontativi, le somme per le quali non sia pervenuta la documentazione giustificativa saranno oggetto di provvedimento di recupero da parte del Commissario.

Sviluppo Toscana è tenuto ad assolvere gli obblighi di risposta alle richieste di integrazioni/informazioni richieste dagli uffici regionali e dalla Ragioneria Generale dello Stato fino all'effettivo discarico di cui all'art. 14 c.4 del D.lgs. 123/2011 del rendiconto presentato dal Commissario.

7. CONTROLLI FINALI E REVOCHE

Al termine dell'esame di tutte le richieste di erogazione presentate e dell'espletamento delle verifiche sulle pratiche estratte a campione, il Commissario (o in futuro il soggetto prosecutore) adotta un atto conclusivo con l'indicazione di tutti i soggetti beneficiari del contributo di

immediato sostegno di cui al presente provvedimento e del rispettivo importo erogato e di quelle respinte, sulla base del riepilogo predisposto da Sviluppo Toscana S.p.A.

Nel caso in cui emergano motivi di revoca a seguito dell'adozione del suddetto atto, derivanti dal verificarsi di fatti che determinano il venir meno della concessione del contributo di , la Regione Toscana provvede, per conto del Commissario (o in futuro il soggetto prosecutore) alla fase del recupero coattivo mediante recupero in bonis o iscrizione a ruolo secondo quanto disciplinato dal regolamento di contabilità (D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii.), previa adozione del provvedimento di revoca.

Il Settore responsabile del procedimento di concessione dei contributi cura anche il procedimento di revoca.

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 40/2009, il Responsabile del procedimento è il Dirigente responsabile del "Settore Politiche di Sostegno alle imprese" della Regione Toscana.

Il diritto di accesso viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore Politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività Produttive con le modalità di cui alla D.G.R. n. 1040 del 02.10.2017.

Informazioni relative al presente intervento e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste a: Sviluppo Toscana (www.sviluppo.toscana.it) – assistenza emergenze@sviluppo.toscana.it

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti al fine della partecipazione alla procedura ai sensi del D lgs 1/2018 e dell'OCDPC 1112/2024 nonché delle Ordinanze Commissariali seguenti saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in materia di trattamento dati personali.

A tal fine si comunica che:

- 1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza Duomo 10 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it) e tratta i suoi dati personali ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR 2016/679, in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.
- 2. Il trattamento, posto in essere esclusivamente dal personale autorizzato del Titolare e/o da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominate come responsabili del trattamento, sarà effettuato con strumenti sia manuali che informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
- 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione preclude la partecipazione al bando stesso.
- 4. Il Responsabile del Trattamento è l'Organismo intermedio Sviluppo Toscana S.p.A. nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore in carica, domiciliato per la carica presso la sede legale Viale Matteotti n.60 Firenze PEC legal@cert.sviluppo.toscana.it
- 5. I dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al Bando e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990, potranno inoltre essere pubblicati secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.
- 6. I dati potranno essere oggetto di ulteriore trattamento per finalità di studio e ricerca ed analisi statistiche. In tal caso, nel rispetto in particolare del principio della minimizzazione dei dati, saranno

adottate adeguate misure tecniche e organizzative al fine di garantire i diritti e le libertà degli interessati.

- 7. I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del Procedimento Settore Politiche di sostegno alle imprese per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.
- 8. Ogni richiesta relativa all'accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o alla cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché l'opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo urp_dpo@regione.toscana.it
- 9. Potrà inoltre essere proposto reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Reg. (UE) n. 2016/679, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento stesso.